



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DESIO

Regolamento Sezionale

STATUTO DELLA SEZIONE di DESIO

TITOLO I	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
TITOLO II	SCOPI E FUNZIONI
TITOLO III	SOCI
TITOLO IV	ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
TITOLO V	COMMISSIONI E GRUPPI
TITOLO VI	SOTTOSEZIONI
TITOLO VII	AMMINISTRAZIONE
TITOLO VIII	CONTROVERSIE
TITOLO IX	DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita con sede in Desio un' Associazione denominata “**CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Desio**”, e sigla “**CAI Sezione di Desio**”. Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI), si ispira ai principi istitutivi dello stesso e fa parte del Raggruppamento Regionale Lombardo (GR) del CAI. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale. L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento Regionale Lombardo (GR), nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia;

- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori e o accompagnatori secondo quanto previsto dai competenti O.T. per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a divulgare e propagandare a mezzo stampa le attività sezionali;
- l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- m) a promuovere ogni attività connessa ai punti precedenti.

Art. 5 - Nei locali della Sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III - SOCI

Art. 6 - I soci dell'Associazione si distinguono in: Onorari, Benemeriti, Ordinari, Familiari e Giovani, secondo quanto stabilito dall'**Art. II. 1 - Categorie di soci** dello Statuto del CAI:

1. Onorari;
2. sono soci Benemeriti della Sezione le persone giuridiche e fisiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo;
3. sono soci Ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto gli anni diciotto;
4. sono soci Familiari i componenti del nucleo familiare del socio

- ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;
5. sono soci Giovani i minori di anni diciotto;
 6. é ammessa l'adesione al Club Alpino Italiano di cittadini stranieri.

Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio presentatore; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile; il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e non s'intende rinnovato se il socio non provvede al pagamento della quota associativa o faccia pervenire domanda di trasferimento ad altra Sezione.

Art. 10 - Il socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota d'ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli sono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento (fissato al 31/10 di ogni anno), il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del socio.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza ed alla Sede Centrale dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione. I soci purché maggiorenni, hanno il diritto di voto in assemblea della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Ciascun socio corrisponde, alla sezione presso la quale intende iscriversi o rinnovare l'iscrizione, la quota d'ammissione e la quota associativa annuale comprensiva dei contributi ordinari e straordinari, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

Art. 11 - I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti Art. II. 4 dello Statuto del CAI e, nel TITOLO II del Regolamento Generale del CAI. La partecipazione alla vita associativa si estende per tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI, se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del CAI e dall'art II. VI del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del CAI. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci, (Ordinaria e Straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge, a scrutinio segreto, i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI e al Raggruppamento Regionale (GR);
- approva, su proposta del Consiglio, l'eventuale regolamento di organizzazione interna che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, darà ulteriore attuazione alle norme statutarie;
- delibera annualmente le quote associative e approva i bilanci, preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- determina la quota associativa e quelle d'ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto della Associazione in unica lettura;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori, i quali opereranno sotto il controllo degli organismi centrali secondo quanto previsto

dall' Art.VI. 4 dello Statuto Generale;

- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque (25) soci e contenuta nell'ordine del giorno;
- delibera sull'acquisto di beni immobili e sull'accettazione di donazioni, eredità e legati da sottoporre alle previste autorizzazioni di legge.

Art. 17 -L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e delle iniziative; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei conti sezionale, oppure il CDC o il CDR. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella Sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: il luogo, la data, l'ora delle convocazioni e l'ordine del giorno.

Art. 18 -Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale iscritti da almeno un anno. Tutti i soci possono assistere all'Assemblea. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza, di persona, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale dell'anno precedente se l'Assemblea ha luogo nel primo semestre, o dell'anno in corso se l'Assemblea ha luogo nel secondo semestre. Tuttavia il diritto di voto compete soltanto ai soci che alla data dell'Assemblea abbiano compiuto gli anni diciotto. Ogni socio può farsi rappresentare, con delega scritta, nelle assemblee da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 19 -L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di partecipare all'Assemblea e il diritto di intervento.

Art. 20 -Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, aventi diritto al voto;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci presenti, aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti, è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, in primo grado, e il maggiore di età in secondo.

Art. 21 -Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo (CC) del CAI a norma dell'art. 1.5.3 dello Statuto del CAI.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 -Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- stabilisce la quota sociale;
- convoca l'Assemblea dei soci;

- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni e gruppi e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni.

Esso si compone da un minimo di 9 membri ad un massimo di 15, eletti dall'Assemblea fra i soci, iscritti da almeno due anni.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere a scrutinio segreto.

Il Segretario ed il Tesoriere, comunque, potranno essere nominati anche al di fuori del Consiglio stesso, purché soci (vedi Art.15); in tal caso non hanno diritto al voto. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati dal Consiglio per un altro triennio.

Art. 23 - Il primo Consiglio Direttivo, che verrà nominato dall'Assemblea, dopo che il presente Statuto sarà stato approvato dall'Organo competente, sarà composto da 13 membri.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per ottenere una rotazione tra i Consiglieri eletti, in modo che per ogni anno ne scada un terzo, si procederà nel modo seguente: tra i dodici eletti, i primi quattro risultanti in graduatoria rimangono in carica TRE anni; - i secondi quattro rimangono in carica DUE anni; - i terzi quattro rimangono in carica UN anno; contemporaneamente alla scadenza dei primi quattro Consiglieri e del Presidente, si procederà alla nomina di cinque Consiglieri.

Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci nel termine di trenta (30) giorni, a cura dei Revisori dei conti.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, mediante avviso contenente: il luogo, la data, l'ora della convocazione e

l'ordine del giorno, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti, secondo la regola: dal Vice Presidente più anziano per iscrizione e, in mancanza anche di questi, dall'altro Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente invita il Presidente dei Revisori dei conti e può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni del CAI e dei Raggruppamenti Regionali. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i soci i quali non possono intervenire nella discussione dei problemi posti all'ordine del giorno, mentre possono presentare proposte che, a giudizio del Consiglio, saranno esaminate nella riunione in corso oppure in una successiva, in data da concordare.

Art. 26 - Salvo quanto previsto dall'Art. 22 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo, inoltre:

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo III - IL PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi e la firma sociale. Firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di

pagamento anche con firma disgiunta. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano per iscrizione e, in mancanza anche di questi, dall'altro Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione. Il Presidente può essere rieletto ma non più di una volta consecutiva.

Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; collabora con il Consiglio Direttivo per la stesura del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo e consuntivo, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente anche con firma disgiunta.

Art. 29 - Il Segretario, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce quando lo ritiene opportuno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Tutte le iniziative dei singoli gruppi devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Direttivo Regionale. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto dell'Associazione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo delle Sezioni.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio e il rendiconto economico finanziario devono essere depositati presso la sede della Associazione per poter essere consultati da ogni socio almeno quindici giorni prima

dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 37 - I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione stessa oppure investiti in titoli di pubblica emissione previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 38 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano gli Art. VI. 4 dello Statuto e Art. VI. I. 9 del Regolamento Generale del CAI. E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 39 - Le controversie tra i soci o tra i soci e organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia.

Gli organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione, sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- Il Collegio Regionale dei Probiviri del GR di appartenenza per le controversie tra soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 40 - Contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso al Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto è stato approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano nella seduta del 28 aprile 2007.